



Cessioni di beni dalla Repubblica di San Marino verso l'Italia

Il regime degli acquisti effettuati in Italia di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino è disciplinato dal disposto dell'articolo 3 del DPR 633/1972 che parifica il regime di queste cessioni a quello delle importazioni come se, ad esempio, gli stessi beni provenissero dal Giappone o dagli Stati Uniti.

Per quanto attiene le modalità operative la norma di riferimento è il Decreto Ministeriale del 24-12-1993 in vigore dal primo gennaio successivo.

Le modalità di acquisto di beni a disposizione degli operatori italiani sono due:

- **Acquisti mediante addebito dell'IVA**

In questo caso l'Azienda sammarinese (cedente) emette la fattura in 4 copie, con l'indicazione del proprio Codice Operatore Economico (C.O.E.) e con l'indicazione del numero di identificazione fiscale e di partita IVA del cessionario italiano. Nella fattura sarà indicata la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto della compravendita con indicazione separata dell'ammontare IVA dovuta. Il cedente sammarinese trasmetterà poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata con timbro a secco da parte dell'Ufficio Tributario di San Marino (mediamente occorrono 4-5 settimane per il ricevimento dell'originale).

L'importo dell'IVA risultante dalla fattura sarà versata dal cedente sammarinese all'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino che provvederà a riversarla all'Ufficio IVA di Pesaro.

Il cessionario italiano registrerà la fattura originale (quella vidimata con timbro a secco) a norma dell'art. 25 del DPR n. 633/72 e detraerà l'IVA secondo le sue possibilità, nei limiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 19 del DPR 633/1972.

Il cessionario italiano non è tenuto alla compilazione dell'elenco INTRA 2-bis degli acquisti relativi alle fatture con IVA e non deve inviare alcuna comunicazione aggiuntiva.

- **Acquisti senza addebito dell'IVA**

In questo caso il cedente sammarinese emette la fattura in 3 copie con l'indicazione del proprio Codice Operatore Economico (C.O.E.) e con l'indicazione del numero di identificazione fiscale e di partita IVA del cessionario italiano. Nella fattura sarà indicata la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto della compravendita. Il cedente sammarinese trasmetterà poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata con timbro a secco da parte dell'Ufficio Tributario di San Marino (in questo caso occorrono mediamente 2-3 settimane per il ricevimento dell'originale).

La fattura originale (quella vidimata con timbro a secco) andrà annotata sui registri sia delle vendite sia degli acquisti secondo il disposto degli articoli 23 e 25 DPR 633/1972 (cosiddetto reverse charge) ed in questo caso il cessionario italiano dovrà liquidare l'imposta in base al disposto dell'articolo 17 DPR 633/1972, ovvero con annotazione a penna dell'IVA sull'originale della fattura vidimata con timbro a secco dall'Ufficio Tributario Sammarinese.

Il cessionario italiano non è obbligato alla compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

Meloni Walter S.p.A.

Strada La Ciarulla, 94 47899 Serravalle – Rep. San Marino
Codice Operatore Economico SM02964
Tel. 0549.900349 Fax 0549-901118
info@melonistore.com www.melonistore.com